

circolare n. **3** - fiscale
del **25.01.2023**

Sommario

- 1. rottamazione quater, zero interessi per le cartelle fino al 30 giugno 2022**
- 2. rottamazione degli avvisi bonari per le rateizzazioni in corso**
- 3. liti pendenti, una definizione molto ampia che include anche dogane e monopoli**
- 4. violazioni dichiarative, al via il ravvedimento speciale entro il prossimo 31 marzo 2023**
- 5. procedura e versamenti**

- 1 -

La rottamazione "quater"

La rottamazione "quater", introdotta con la legge di Bilancio 2023, riguarda i carichi affidati all'agente della Riscossione fino al 30 giugno 2022; si tratta dunque di partite anche molto recenti, rispetto alle quali la definizione si atteggia, tra l'altro, come una comoda modalità di dilazione ampia delle somme dovute, alternativa rispetto alla disciplina a regime di cui all'articolo 19, Dpr 602/1973, avente ad oggetto un carico sensibilmente alleggerito rispetto a quello iniziale, ancora lontano dall'avvio di procedure esecutive.

Il vantaggio della nuova definizione, peraltro, non si limita al fatto che vi sono inclusi anche carichi che risalgono alla prima metà dell'anno appena decorso ma contempla l'azzeramento della totalità degli interessi, compresi quelli affidati all'agente della Riscossione, e dell'aggio di riscossione nonché la mancata riproposizione del divieto di dilazione dei carichi residui, in ipotesi di decadenza dalla procedura.

Alla rottamazione quater si accompagna, inoltre, la riedizione dell'azzeramento delle partite a ruolo non superiori a 1.000 euro, questa volta affidate fino al 31 dicembre 2015, con una disciplina però innovativamente complicata dalla previsione che limita il perimetro di applicazione della norma in caso di entrate di soggetti diversi dalle Amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti previdenziali, salvo diversa deliberazione dell'ente titolare della pretesa.

Ambito oggettivo della nuova rottamazione

I carichi rientranti nella nuova Definizione Agevolata saranno **tutti** (compresi quelli già rottamati o facenti parte di rateizzazioni in corso) i carichi affidati ad Agenzia Entrate Riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022, ad eccezione di:

- I carichi affidati all'ente della Riscossione prima del 1° gennaio 2000 e dopo il 30 giugno 2022;
- I carichi oggetto di recupero degli aiuti di Stato;
- Crediti da riscuotere a seguito di condanna dalla Corte dei conti;
- Multe, ammende e sanzioni pecuniarie dovute a seguito di sentenze o condanne;
- Imposta sul Valore Aggiunto riscossa all'importazione e "risorse proprie tradizionali" dell'Unione Europea;
- Carichi derivanti da violazioni del codice della strada ed altre sanzioni amministrative diverse da quelle tributarie e previdenziali;
- Crediti di tipo GIA notificati a mezzo di avviso di pagamento;

- Carichi affidati a casse previdenziali private nel caso in cui non provvedano entro il 31 gennaio 2023 a comunicare l'adesione alla nuova Definizione Agevolata;
- Somme a titolo di interessi di mora, rateizzazione, aggio e le maggiorazioni incluse nei carichi dovuti a violazioni del Codice della strada e le altre sanzioni amministrative.

La prima evidente differenza rispetto alle precedenti edizioni della definizione agevolata in esame è dunque, come anticipato in apertura, il riferimento anche a partite molto recenti, in relazione alle quali, essendo presumibile che le operazioni di recupero non siano neppure iniziate, il debitore ben potrebbe non trovarsi in una posizione di morosità nei confronti dell'agente della riscossione, con l'effetto che la sanatoria in esame verrebbe così ad assumere la portata di una rateazione ampia, cui il diritto di accesso è garantito a tutti, riferito a un ammontare di debito fortemente ridotto.

Per espressa previsione di legge, possono essere inclusi nella definizione agevolata anche gli affidamenti contenuti in tutte le precedenti edizioni della rottamazione, realizzandosi così a tutti gli effetti una sorta di riapertura dei termini nei riguardi dei soggetti decaduti dalle sanatorie pregresse. È possibile conoscere le partite definibili attraverso la consultazione degli estratti di ruolo, per il tramite dei servizi informativi messi a disposizione in via telematica dall'agenzia delle Entrate-Riscossione (Ader).

Ai fini dell'applicabilità della rottamazione è sufficiente che il flusso sia stato materialmente trasmesso all'agente della Riscossione entro la fine di giugno 2022, anche se la presa in carico da parte di quest'ultimo sia avvenuta nel mese successivo.

Tabella riassuntiva

<u>Entrate incluse</u>	Entrate tributarie, previdenziali e patrimoniali o privatistiche, incluse le sanzioni diverse da quelle tributarie e previdenziali.
<u>Entrate escluse</u>	Il recupero degli aiuti di Stato, le somme da condanna della Corte dei Conti, le sanzioni pecuniarie irrogate da autorità penali, le risorse proprie Ue e l'Iva all'importazione.

- 2 -

Rottamazione degli avvisi bonari per le rateizzazioni in corso

Sono ammessi alla definizione agevolata anche i carichi per i quali pende un contenzioso. In tale eventualità, con la compilazione della domanda il debitore assume l'impegno a rinunciare ai relativi giudizi.

È al riguardo stabilito che:

- l'impegno alla rinuncia è condizionato al perfezionamento della definizione agevolata. Ne deriva che se il debitore, per qualsiasi motivo, non porta a buon fine la rottamazione i giudizi in corso proseguono normalmente;
- il debitore può chiedere la sospensione dei giudizi pendenti presentando copia dell'istanza di sanatoria. La sospensione disposta dal giudice opera fino a quando non si presenta la documentazione afferente al perfezionamento della sanatoria, nel qual caso è pronunciata l'estinzione del giudizio con compensazione delle spese. In caso contrario, il giudice revoca la sospensione su istanza di una qualsiasi delle parti.

- 3 -

Liti pendenti , una definizione molto ampia che include anche dogane e monopoli

La L. 197/2022 (legge di bilancio 2023) estende alle controversie con l'Agenzia delle Accise, dogane e monopoli la definizione agevolata delle liti pendenti.

La disposizione introduce la possibilità di chiudere in via agevolata le controversie in materia di accise e giochi, finora escluse dalla pace fiscale.

Finora la definizione agevolata era prevista le sole liti fiscali in cui è parte l'Agenzia delle Entrate, ora riguarderà anche le controversie in cui è parte l'Agenzia delle Accise, dogane e monopoli.

Un ulteriore tema di grande interesse riguarda le sanzioni sui tributi doganali.). In ogni caso, fermi amministrativi e ipoteche già iscritte non saranno annullati ma il contribuente di fatto non risulterà irregolare ai fini del DURC.

- 4 -

Violazioni dichiarative, al via il ravvedimento speciale entro il prossimo 31 marzo

Entro il 31 marzo 2023 i contribuenti hanno la possibilità di regolarizzare le violazioni dichiarative commesse sino al 2021, con una forma di ravvedimento speciale con riduzione delle sanzioni ad 1/18 del minimo.

La nuova norma prevede la possibilità di applicare una sorta di "ravvedimento operoso speciale" utile a sanare le violazioni che riguardano le dichiarazioni, validamente presentate fino al 31 dicembre 2021. Si tratta di una forma di ravvedimento particolare, per la quale si ritiene sia possibile fare riferimento alle disposizioni legate all'ordinario ravvedimento legato all'art. 13 del D.Lgs. n. 472/97. Il ravvedimento speciale riguarda le sole violazioni riguardanti le dichiarazioni sui tributi amministrati dall'Agenzia delle Entrate. La principale differenza rispetto al ravvedimento ordinario riguarda la riduzione delle sanzioni, fissata ad 1/18 del minimo e che è possibile effettuare il pagamento in forma rateale.

La procedura si perfeziona con il pagamento del dovuto, ovvero della prima rata del rateizzo, entro il 31 marzo 2023.

- 5 -

Procedura e versamenti

La domanda di ammissione alla procedura dev'essere redatta sui moduli approvati dall'Ader. La domanda dev'essere trasmessa, questa volta in via esclusivamente telematica, entro il 30 aprile 2023.

Nella compilazione della domanda occorre indicare il numero delle rate prescelte che può arrivare sino a 18 rate, in un arco temporale massimo di 5 anni, con applicazione di un tasso di interesse del 2% annuo.

In ipotesi di opzione per la dilazione massima, le rate scadono il 31 luglio e il 30 novembre 2023, per un importo del 10% ciascuna, e quindi il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno, per i successivi quattro anni, con quote tutte di pari ammontare.

Entro il 30 giugno 2023, l'agente della Riscossione invia al debitore la comunicazione contenente la liquidazione delle somme dovute.

È sempre possibile revocare la domanda ovvero correggerla o integrarla entro il 30 aprile 2023.

Il pagamento potrà avvenire:

- mediante domiciliazione in conto corrente bancario;
- mediante bollettini precompilati;
- presso gli uffici dell'agente della Riscossione.

In quest'ultima tipologia rientra anche la facoltà di utilizzare in compensazione i crediti certificati verso la pubblica Amministrazione, a titolo di appalti, forniture, somministrazioni e prestazioni professionali, secondo le regole stabilite dal decreto delle Finanze del 24 settembre 2014, a prescindere dalla data di maturazione del credito.

Come nel recente passato, la definizione agevolata si perfeziona solo con l'integrale pagamento delle somme dovute.

Sono tollerati ritardi non superiori a 5 giorni con riferimento alla totalità delle rate mentre non è tollerata alcuna insufficienza nel pagamento della rata stessa.

Se il contribuente decade per qualsiasi motivo dalla rottamazione, vengono ripristinati sanzioni, interessi e, si ritiene, anche l'aggio di riscossione, azzerando così tutti i benefici della procedura di sanatoria. A differenza del passato, però, non è riproposto il divieto di dilazione del debito residuo che potrà, quindi, essere oggetto di un piano di rientro, secondo le regole ordinarie di cui all'articolo 19, Dpr 602/1973.

Nella disciplina di riferimento è, inoltre, stabilito che le somme a qualsiasi titolo versate relative a debiti oggetto di istanza di rottamazione non possono in alcun caso essere restituite e sono, pertanto, definitivamente acquisite dall'Ader.

Il comportamento dello studio

Lo studio resta a totale disposizione per fornire i necessari chiarimenti sull'argomento e per poter usufruire della rottamazione.

Al riguardo è possibile contattate direttamente le nostre collaboratrici, Brigitta Biolzi (b.biolzi@studiobrogli.com) ed Eleonora Ghirardini (e.ghirardini@studiobrogli.com).

Cordiali saluti.
Gianluca Broglia